

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Modifica DGR n.1068 del 16/09/2019 ss.mm. “Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2022. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari Misure non connesse alle superfici e agli animali”. Sostituzione Allegati A e B.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Direzione Agricoltura e sviluppo rurale dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo economico;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

- di sostituire gli allegati A e B della DGR n. 1068 del 16/09/2019 di approvazione delle disposizioni regionali per l'individuazione delle fattispecie di violazione e per l'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Marche 2014-2022 - come integrata e modificata dalle DGR n.706 del 15/06/2020, DGR n. 246 8/03/2021 e DGR n. 762 del 21/06/2021 - con gli Allegati A e B della presente deliberazione, contenenti l'aggiornamento e la semplificazione della disciplina di alcune delle penalità applicabili ad ipotesi di inosservanza degli impegni descritti nei bandi, alla luce dei criteri della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza, dettati dalle normative comunitarie.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- **REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- **Decisione n.5345 del 28/07/2015 e la Decisione n. 1157 del 14/02/2017 della Commissione Europea** che approva il PSR Marche 2014-2020;
- **Deliberazione Assemblea Legislativa regionale n. 46 del 14/02/2017** di approvazione del PSR 2014/2020
- **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 640/2014 DELLA COMMISSIONE** dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE** del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità
- **Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2017 MIPAF** recante Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
- **DGR n.1122 del 02/10/2017** recante “PSR 2014-2020. Misure a investimento. MIPAF Disposizioni applicative in attuazione del Decreto ministeriale del 25 gennaio 2017. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
- **Decreto ministeriale del 18 gennaio 2018.** Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
- **DGR n.1669 del 10/12/2018** recante “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari. Misure non connesse alle superfici e agli animali. Revoca DGR n.1122 del 02/10/2017”
- **Decreto ministeriale del 17 gennaio 2019.** Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
- **DGR n.1068 del 16/09/2019** “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Misure non connesse alle superfici e agli animali. Revoca della DGR n.1669 del 10/12/2018

- Decreto ministeriale del 20 marzo 2020. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
- DGR n.706 del 15/06/2020 recante “Modifica e integrazione DGR 1068 del 16/09/2019 Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari Misure non connesse alle superfici e agli animali - Sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori”. Sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”.
- DGR n.246 del 08/03/2021 recante “Modifica DGR n.1068 del 16/09/2019 ss.mm. “Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari Misure non connesse alle superfici e agli animali”. Sostituzione Allegato B).
- DGR n. 762 del 21/06/2021 Modifica DGR n.1068 del 16/09/2019 “Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari Misure non connesse alle superfici e agli animali”. Sostituzione scheda 9 dell’Allegato A) e scheda 33 dell’Allegato B).
- DDS n. 1101 del 29/11/2021 UE 640/2014 articolo 35. PSR Marche 2014-2020. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari. Misure non connesse alle superficie e agli animali. DGR n.1068 del 16/09/2019 ss.mm. - DDS 451 del 17/10/2019 ss.mm. Chiarimenti.

Motivazione

Il Regolamento 11 marzo 2014 n. 640/2014, regolamento delegato della Commissione (CE) che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, all’articolo 35 stabilisce che, per le misure legate allo sviluppo rurale 2014-2020, “ *il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi previsti dal programma di sviluppo rurale, oppure se pertinente, altri obblighi dell’operazione stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori*”. Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno a seguito dell’inadempienza agli impegni o altri obblighi, lo Stato membro tiene conto della gravità, dell’entità, della durata e della ripetizione dell’inadempienza riguardante le condizioni per il sostegno.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con il Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2017 recante “*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, ha disciplinato le modalità con le quali le regioni e province autonome, ovvero le autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR, sentito l’organismo pagatore competente, individuano con propri provvedimenti:

- le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure/sottomisure e agli impegni pertinenti di condizionalità;
- i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 20 e degli allegati 4 e 6;
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l’esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall’operazione stessa”.

La Regione Marche, per le misure a investimento e operazioni non connesse alle superfici e gli animali, ha quindi adottato prima, la DGR n.1669 del 10/12/2018, poi la DGR n. 1068 del 16/09/2019 che recano:

- l’allegato “A” che riguarda le penalizzazioni per il mancato rispetto degli impegni trasversali su più misure;
- l’allegato “B”, riferito alle penalizzazioni per il mancato rispetto di impegni specifici sulle singole misure.

Sono state successivamente fatte ulteriori modifiche con le DGR n.706 del 15/06/2020, DGR n.246 del 08/03/2021 e DGR n. 762 del 21/06/2021.

Queste modifiche si rendono necessarie nel momento in cui vengono attivate nuove misure del PSR ed anche quando si rileva la necessità di rivedere la disciplina delle penalità applicabili ad alcune fattispecie di non rispetto degli impegni, alla luce dei criteri della gravità, dell’entità, della durata e della ripetizione dell’inadempienza dettati dalle normative comunitarie (art 35 del Regolamento delegato n. 640/2014).

In particolare è sorta l’esigenza di aggiornare *le Disposizioni trasversali su tutte le misure PSR* contenute nell’Allegato A, con riferimento all’impegno “Inserire il c/c bancario o postale intestato al beneficiario nel fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda di pagamento - Scheda n.8 - e a quello “Le fatture e i documenti contabili equipollenti devono riportare un’apposita codifica costituita dall’ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, con specifico riferimento all’investimento finanziato (o impegno simile) - scheda n.12.

Per quanto attiene alla prima fattispecie, pur garantendo la tracciabilità delle spese sostenute, si intende semplificare l’onere in capo all’impresa consentendo l’inserimento nel fascicolo aziendale del c/c bancario o postale riferito all’effettivo intestatario e beneficiario del contributo anche dopo la presentazione della domanda di pagamento, purché entro il termine di conclusione del relativo procedimento amministrativo.

Il fascicolo aziendale rappresenta un contenitore omogeneo, aggregato e certificato di informazioni che caratterizzano l’azienda agricola, sulla base di quanto stabilito dal D.P.R. 1-12-1999 n. 503 (*Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173) e dal D. Lgs. 29-3-2004 n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38), base di riferimento e di calcolo valida per richiedere contributi, agevolazioni o certificazioni nell'ambito dell'agricoltura.

Le stesse Istruzioni operative dell'Organismo Pagatore Agea n. 39/2022 per la campagna 2022/2023 OCM Unica Regolamento (Ue 1308/2013 – P.N.S. Vitivinicolo -art. 50) Misura Investimenti, dispongono che una spesa si intende realmente effettuata solo se sostenuta nel periodo di eleggibilità tramite l'emissione di titolo di pagamento e se rintracciabile sulle scritture contabili del conto corrente bancario, o postale, intestato al soggetto beneficiario opportunamente inserito e validato nel Fascicolo aziendale.

Pertanto fermo restando l'obbligo, previsto nei bandi, in capo al beneficiario di inserire il codice IBAN nel fascicolo aziendale, si ritiene che la tracciabilità delle spese sostenute possa essere correttamente garantita anche qualora tale adempimento avvenga dopo la presentazione della domanda di pagamento, purché entro il termine di conclusione del relativo procedimento amministrativo. La Scheda n.8 dell'Allegato A viene conseguentemente eliminata.

Per quanto attiene alla seconda fattispecie, contemplata nella scheda n.12 e relativa all'impegno "Le fatture e i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, con specifico riferimento all'investimento finanziato (o impegno simile)" si ritiene che, a seguito delle indicazioni di AGEA OP (poi formalizzate nella Circolare 2022-0035684-2022-05-03) e recepite dalla Regione Marche nel DDD n. 5 dell'8 febbraio 2022, l'applicazione della penalizzazione per la violazione di detto impegno non sia necessaria. In particolare, si prevede che le fatture o i documenti contabili equipollenti, emessi in data successiva al 1° gennaio 2021, privi dell'apposita codifica (ID domanda e sottomisura di riferimento, con specifico riferimento all'investimento finanziato) non potranno essere ritenuti ammissibili se non integrati con la procedura dell'integrazione elettronica, da effettuarsi con le modalità indicate nella circolare Agenzia delle Entrate 13/E/2018 richiamata anche nella circolare n. 14/E/2019. La scheda n. 12 dell'Allegato A viene conseguentemente eliminata.

Infine, nella scheda n. 7 relativa all'impegno "Rispettare i termini di presentazione delle comunicazioni ufficiali all'Autorità di Gestione quali: situazioni di causa di forza maggiore, presentazione domanda di pagamento" per garantire una migliore lettura del documento da parte degli utenti, viene riportato in nota (n.5) quanto chiarito dal DDS n. 1101 del 29/11/2021 in ordine alla modalità di calcolo del periodo di ritardo di oltre 90 giorni rispetto ai termini fissati dal bando (comprese eventuali proroghe) per la presentazione della domanda di pagamento.

Con riferimento all'Allegato B *Disposizioni regionali di attuazione delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie o agli animali del*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Programma di Sviluppo Rurale Regione Marche 2014-2022, si ribadisce, che qualora il mancato rispetto di un impegno sia riferibile ad una parte dell'intervento - ad esempio ad un singolo giustificativo di spesa - e la penalizzazione del contributo che ne conseguirebbe, calcolata sull'investimento o sulla domanda, fosse peggiorativa rispetto a non ammettere la spesa relativa a quel giustificativo, si deve procedere con la inammissibilità della spesa senza applicazione della penalizzazione, come riportato nella nota n.1.

Nell'Allegato, oltre all'elencazione in ordine crescente delle schede in ragione della denominazione delle sottomisure, viene modificata la scheda n. 18 relativa alla sottomisura 3.1 *Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità* con riferimento all'impegno "La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR, entro il termine fissato dal bando (30 agosto per i SAL e 30 luglio per il SALDO) dell'anno successivo a quello al quale si riferisce il costo della certificazione".

L'attuale termine presente nella scheda - termini ultimi di rendicontazione delle spese per il PSR 2014-2022 - oltre il quale è prevista la decadenza della domanda e la revoca dell'aiuto, rende di fatto impossibile l'utilizzo delle risorse destinate ai beneficiari che non ottemperano a tale obbligo fino al termine del periodo di programmazione. Si ritiene pertanto più congruo prevedere che la decadenza si abbia qualora la presentazione della domanda di pagamento avvenga oltre un anno dal termine fissato dal bando (30 agosto per i SAL e 30 luglio per il SALDO) dell'anno successivo a quello al quale si riferisce il costo della certificazione.

Vengono inoltre inserite due schede che individuano le riduzioni e le esclusioni nell'ambito degli Accordi Agroambientali d'Area per la Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni (AAA TSDA) e misure collegate, ed una scheda relativa alla sottomisura 1.2 *Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione* Operazione A "Azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali".

Infine sono state semplificate le schede aventi ad oggetto la decurtazione del tasso di contributo da applicare qualora, in fase di controllo in itinere nelle filiere agroalimentari, nelle filiere corte e e nelle filiere legno-energia, sia rilevato nel periodo di mantenimento dell'impegno il mancato raggiungimento dei livelli minimi di realizzazione e di efficacia.

Le modifiche sopra descritte sono riportate negli Allegati A e B del presente atto che vanno a sostituire gli allegati A e B della DGR n. 1068 del 16/09/2019, così come modificate dalle successive deliberazioni, costituendo quindi un testo coordinato.

Esito dell'istruttoria

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto deliberativo.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
Lorenzo Bisogni

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente della Direzione
Lorenzo Bisogni

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SVILUPPO ECONOMICO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento
Raimondo Orsetti

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

